



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
AMBIENTE

ORDINANZA N. 407 / 2023

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI RIVOLI (667)

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 dello stesso Decreto, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Dato atto che la Città di Rivoli è inserita nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile, ridotto a 13 ore per la stagione 2022/23 per effetto del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;

Considerato che :

- la sostenibilità ambientale, il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti in atmosfera sono tematiche prioritarie di questa Amministrazione;
- l'attuale contesto internazionale è causa di instabilità del sistema di approvvigionamento nazionale del gas naturale, con conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo anche tramite l'adozione di misure volte alla riduzione programmata dei consumi;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte emissiva di inquinanti atmosferici a livello locale;
- le temperature registrate in Piemonte dalle stazioni meteorologiche dell'A.R.P.A., nelle ultime

settimane sono state superiori ai livelli di media stagionali;

Ritenuto che un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, con posticipo dell'accensione ed anticipo dello spegnimento, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscano al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini e la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, pertanto di disporre il posticipo dell'accensione degli impianti termici al 22 ottobre 2023 e lo spegnimento all'8 aprile 2024;

Visti:

- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, come definiti dal D. Lgs 48/2020, presenti sul territorio comunale le seguenti condizioni di esercizio:

- **la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 22.10.2023 al 08.04.2024;**
- **la riduzione dell'orario di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;**
- **la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ,ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;**

ad eccezione degli impianti a servizio delle seguenti categorie di edifici:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;**
- b) edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;**
- c) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;**
- d) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza è valida anche per gli immobili serviti dalla rete del teleriscaldamento.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle

Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Città di Rivoli www.comune.rivoli.to.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

MT/

Lì, 13/10/2023

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)